

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE**

### **ART. 1 - Oggetto e Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 6 ter del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal concessionario della riscossione, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6 ter del dl 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.

3. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.

4. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

### **ART. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse**

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Cremona, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **ART. 3 – Rateazione dei pagamenti**

1. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti opzioni:

a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017

b) Con pagamento dilazionato in due rate, per importi superiori a Euro 1.000,00=, aventi scadenza:

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 30 settembre 2017

c) Con pagamento dilazionato in tre rate, per importi superiori a Euro 2.000,00=, aventi scadenza:

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 30 settembre 2017

Rata 3 entro il 30 novembre 2017

d) Con pagamento dilazionato in cinque rate, solo per importi superiori a 5.000,00=, aventi scadenza:

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 30 settembre 2017

Rata 3 entro il 30 novembre 2017

Rata 4 entro il 30 aprile 2018

Rata 5 entro il 30 settembre 2018

#### **ART. 4 - Istanza del debitore e termini**

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Concessionario della Riscossione, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro la data del 31 marzo 2017, apposita istanza, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.

2. L'istanza deve contenere:

- le generalità del debitore;
- la natura del debito;
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno d'imposta;
- la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione;
- la data di notifica dell'ingiunzione;
- il numero di rate con il quale intende il debitore effettuare il pagamento, in considerazione di quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

4. Il pagamento potrà essere eseguito sul conto corrente del Concessionario della Riscossione.

#### **ART. 5 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati all'art.2, comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016.

In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

#### **ART. 6 - Effetti in caso di inadempimento**

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

#### **ART. 7 – Adempimenti del Concessionario della Riscossione**

1. Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 4, il Concessionario della Riscossione, entro il termine del 31 maggio 2017 invia la comunicazione su:

- ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

2. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive.

Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

#### **ART. 8 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Concessionario della Riscossione provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione.

In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.

2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal concessionario entro il 30 Luglio 2017.

#### **ART. 9 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2017.

2. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.